

Opera Nazionale di Assistenza per il Personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

(Eretta in Ente Morale con D.P.R. 30 Giugno 1959, n. 630)
presso il **MINISTERO DELL'INTERNO**

LETTERA CIRCOLARE N.1/A

Roma, 10/01/2022

Alle Direzioni Centrali
LORO SEDI

All'Ufficio Centrale Ispettivo
SEDE

Alle Direzioni Regionali ed Interregionali
LORO SEDI

Agli Uffici di diretta collaborazione del
Sig. Capo Dipartimento
SEDE

Agli Uffici di diretta collaborazione del
Sig. Capo del Corpo Nazionale dei Vigili
del Fuoco
SEDE

Ai Comandi Provinciali Vigili del Fuoco
LORO SEDI

Al Comando del Corpo Permanente di
TRENTO

All'Associazione Nazionale dei Vigili del
Fuoco del Corpo Nazionale
CAPANELLE

e,p.c. Al Sig. Capo del Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco

Oggetto: D.M. n.229 del 30 dicembre 2021 concernente le misure di
contrasto al rischio contagio da SARS-COV2. Integrazione
della circolare numero 8/A.

Nell'ambito delle misure per il contrasto al rischio contagio da SARS-CoV-2 all'interno dei centri di soggiorno dell'Opera Nazionale di Assistenza per il personale del corpo dei Vigili del Fuoco si rende necessario integrare le misure già indicate nella circolare di apertura della stagione invernale la numero 8/A per gli ospiti che in tali strutture intendono soggiornare.

L'emergenza di nuove varianti rafforza l'importanza, per chiunque, compresi coloro che hanno avuto l'infezione o che sono stati vaccinati, di aderire rigorosamente alle misure di controllo sanitarie e socio-comportamentali (l'uso delle mascherine, il distanziamento fisico e l'igiene delle mani).

Dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, fissato ad oggi al 31 marzo 2022, è obbligatorio il green pass rafforzato, o super green pass per accedere ad alberghi e strutture ricettive.

Pertanto per poter accedere ai Centri di Soggiorno dell'ONA diventa obbligatorio aver fatto il vaccino o essere guariti dal Covid (ovvero essere in

Opera Nazionale di Assistenza per il Personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

**(Eretta in Ente Morale con D.P.R. 30 Giugno 1959, n. 630)
presso il MINISTERO DELL'INTERNO**

possesso di green pass rafforzato): a tal fine è necessario effettuare la verifica "rafforzata" del Green PASS tramite la APP dedicata "VerificaC19".

Si precisa altresì che la quarantena precauzionale, salvo diverse disposizioni dell'autorità sanitaria di competenza, non si applica più a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al Covid:

1) alle persone che hanno completato il ciclo vaccinale "primario" (senza richiamo) se il contatto stretto è avvenuto da 120 giorni o meno rispetto alla data dell'ultimo vaccino;

2) alle persone che sono guarite dal COVID-19 se il contatto stretto è avvenuto da 120 giorni o meno rispetto alla data della guarigione;

3) alle persone che hanno ricevuto la dose di richiamo del vaccino (cosiddetta "terza dose" o "booster").

A tutte queste categorie di persone si applica una auto-sorveglianza, con obbligo di indossare le mascherine FFP2 fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al soggetto positivo al COVID-19 (quindi l'undicesimo giorno dall'ultimo contatto).

È prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto.

Si ribadisce inoltre l'obbligo per gli ospiti di passaggio di inoltrare la richiesta di soggiorno come, peraltro, già previsto in circolare, anche agli uffici centrali dell'Opera e non solo ai direttori dei centri di soggiorno .

Il Segretario Generale
F.to Di Pietro